

*Gruppo comune di FORINO*

*Provincia di AVELLINO*

**BILANCIO CONSOLIDATO 2018**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA**

## **SOMMARIO**

1. INTRODUZIONE
2. DEFINIZIONE E FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
3. IL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"
4. L'AREA DEL CONSOLIDAMENTO
5. IL GRUPPO COMUNE DI FORINO
- 5.1. SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO COMUNE DI FORINO
- 5.2. SOGGETTI INCLUSI NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO
- 5.3. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI INCLUSI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
- 5.4. IMPUTAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI ALLE MISSIONI E AI PROGRAMMI DEL BILANCIO DELL'ENTE
6. FASI PREPARATORIE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
7. . ATTIVITÀ DIRETTA A RENDERE UNIFORMI I BILANCI DA CONSOLIDARE
8. OPERAZIONI INFRAGRUPPO . ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO
9. IDENTIFICAZIONE DELLE QUOTE DI PERTINENZA DI TERZI
10. METODI DI CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI
11. LA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO
12. IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI FORINO

### **1. INTRODUZIONE**

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), sono state dettate le regole relative alla cosiddetta "armonizzazione dei sistemi contabili", volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio. Tali regole trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti e organismi strumentali, che per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali (aziende società, consorzi e altri) adottino la contabilità finanziaria cui devono affiancare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale inteso a garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale.

Nell'ambito del sistema informativo economico – patrimoniale l'Ente locale, in veste di capo gruppo, ha l'onere del coordinamento delle attività per la stesura del bilancio consolidato.

Il presente documento mira a illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del Comune di FORINO secondo il dettato del citato decreto legislativo n. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

### **2. DEFINIZIONE E FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO**

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.

Gli enti individuati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un’unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione. In quest’ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo Amministrazione pubblica per quanto riguarda l’individuazione dell’area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire all’amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del “gruppo amministrazione pubblica” dell’ente locale e devono:

- rispettare il principio contabile applicato al bilancio consolidato, seguendo le istruzioni della capogruppo;
- collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

Il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dall’esercizio 2016, con riferimento all’esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto citato, con le seguenti eccezioni:
  - o gli enti non sperimentatori possono rinviare l’adozione del bilancio consolidato all’esercizio 2017, con riferimento all’esercizio 2016;
  - o i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non sono tenuti alla predisposizione ( *comma 831 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio per il 2019- )*
- predisposto in attuazione degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del decreto legislativo n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato al bilancio consolidato;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell’organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all’ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall’ente capogruppo nel Regolamento di contabilità

### **3. IL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”**

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal già richiamato decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento a una nozione di **controllo** di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate e a una nozione di **partecipazione**.

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, del decreto sopra citato, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
- d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubbliche, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;

- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del già richiamato decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.”;

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

**Per l'anno 2018, con deliberazione di Giunta comunale n 48 del 14 maggio 2020 avente ad oggetto “- INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL GRUPPO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS, DEL D. LGS N. 267 DEL 18.08.2000 - ANNO 2018“ il Comune di Forino ha individuato i componenti del “perimetro di consolidamento” del Comune di Forino.**

#### **4. L'AREA DEL CONSOLIDAMENTO**

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo di cui sopra, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi si richiama quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 3 del già richiamato decreto legislativo: “Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II”. Pertanto, entrambi gli elenchi non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario salvo il caso dell'affidamento diretto.

**In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.**

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo precedente, l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

## 5. IL GRUPPO COMUNE DI FORINO

L'analisi del portafoglio partecipazioni del Comune di FORINO, degli atti e dei rapporti giuridico-finanziari con i propri enti e società partecipate ha portato all'individuazione del seguente elenco dei soggetti appartenenti al gruppo Comune di FORINO

## 5.1 SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO COMUNE DI FORINO

Ragione sociale	NATURA GIURIDICA	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	
ATO – ENTE D'AMBITO CALORE IRPINO	Consorzio obbligatorio costituito ai sensi della lr 14/1997	<b>0,72%</b>	ENTI STRUMENTALI PARTECIPATO
Alto calore servizi spa	Società pa	0,58%	SOCIETÀ PARTECIPATA
ASMEZ	CONSORZIO costituito ai sensi dell'art. 2602	0,06%	ENTI STRUMENTALI PARTECIPATO
ASMENET	Società alrl	<b>0,24%</b>	SOCIETÀ PARTECIPATA
GAL	Consorzio misto con attività esterna costituito ai sensi dell'art. 2612 e ss	5,75%	ENTI STRUMENTALI PARTECIPATO
EIC (ente idrico campano)	Ente strumentale-consorzio di enti locali	0,0932%	ENTI STRUMENTALI PARTECIPATO

L'individuazione dell'irrilevanza è stata così determinata:

PARTECIPATA	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	TOTALE ATTIVO	% SU VOCE DI RIFERIMENTO O DEL COMUNE	PATRIMONIO NETTO	% SU VOCE DI RIFERIMENTO DEL COMUNE	RICAVI (A)	% SU VOCE DI RIFERIMENTO DEL COMUNE
<b>ALTO CALORE Spa</b>	<b>0,58%</b>	247.935.258,00	849,03%	100.435.917,00	406,92%	45.793.016,00	1522,57%

ASMENET	0,24%	2.679.612,00	9,18%	262.814,00	1,06%	409.026,00	13,60%
GAL serinese solofrano	5,75%	1.585.558,00	5,43%	26.182,00	0,11%	267.201,00	8,88%
CONSORZIO ASMEZ	0,06%	1.537.366,00	5,26%	846.093,00	3,43%	264.609,00	8,80%
ATO CALORE IRPINO	0,72%	5.662.167,12	19,39%	2.145.317,47	8,69%	846.176,58	28,13%
EIC (ente idrico campano)	0,0932%	3.108.328,39	10,64%	3.083.819,91	12,49%	0,00	0,00%

A) sono esclusi dal perimetro di consolidamento per irrilevanza del valore della partecipazione i seguenti soggetti:

SOGGETTO	partecipazione al 31.12.2018
ASMENET	0,24%
CONSORZIO ASMEZ	0,06%
ATO CALORE IRPINO	0,72%
EIC (ente idrico campano)	0,0932%

B) sono inclusi nel perimetro di consolidamento per rilevanza economico patrimoniale (poiché enti e società con percentuali superiori al 3%) il consorzio GAL serinese solofrano

C) viene ricompreso, seppur irrilevante per valore della partecipazione, poiché società in house ed in considerazione della particolare situazione finanziaria: la società ALTO CALORE spa

## 5.2 SOGGETTI INCLUSI NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

	RAGIONE SOCIALE DELLA PARTECIPATA	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	GAL serinese solofrano	5,75%
SOCIETÀ PARTECIPATE	ALTO CALORE Spa	0,58%



### 5.3 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI INCLUSI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

ALTO CALORE Spa	
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Società che gestisce il servizio di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile nonché quello fognario e depurativo
Tipologia della società	Spa - Totalmente pubblica
Soci	n. 127 Comuni

GAL serinese solofrano	
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Gestisce l'iniziativa comunitaria ASSE IV Approccio Leader . Promuove strategie di sviluppo sostenibile e sperimenta nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, agricolo, artigianale e turistico
Ente strumentale partecipato	Consorzio misto con attività esterna costituito ai sensi dell'art. 2612 e ss
Soci	n. 23 ( di cui n. 3 comunità montane e n. 10 Comuni)

### 5.4 IMPUTAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI ALLE MISSIONI E AI PROGRAMMI DEL BILANCIO DELL'ENTE

ALTO CALORE Spa	
MISSIONE	MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA	PROGRAMMA 4 – Sistema idrico integrato

GAL serinese solofrano	
MISSIONE	MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA	PROGRAMMA 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

### 6. FASI PREPARATORIE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo di cui sopra che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;

- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo citato);
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tali direttive riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:

- a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa, la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs 118/2011.
- 3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile applicato al bilancio consolidato, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del decreto più volte richiamato.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio di riferimento del consolidato, l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato risulti variato rispetto alla versione elaborata all'avvio dell'esercizio, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai componenti del "gruppo amministrazione pubblica".

Con riferimento alla trasmissione della richiesta dei dati contabili ed al riscontro da parte degli enti e società sopra indicati si premette quanto segue:

- A) con riferimento alle informazioni contabili relative alla società Alto Calore Spa:
  - a1) con nota prot. 2131/1 del 18 aprile 2019 questo Ente ha richiesto la verifica dei crediti e debiti reciproci trasmettendo apposita nota informativa riscontrata in data 26 aprile 2016 (prot. 2217 del 26.04.2019). La nota di riscontro non risulta asseverata dal revisore dei conti della società.

a2) con nota prot. 4938 del 24.09.2019 questo Ente ha richiesto alla società, tra l'altro, la documentazione relativa alla partecipazione del Comune di Forino ed in particolare il bilancio d'esercizio 2018. La richiesta, sollecitata a mezzo PEC in data 04.12.2019, è stata riscontrata dalla società con la trasmissione del bilancio d'esercizio 2018 in data 11.12.2019 (prot. 6200)

B) con riferimento alle informazioni contabili relative al consorzio GAL serinese solofrano:

b1) con nota prot. 2131/4 del 18 aprile 2019 questo Ente ha richiesto la verifica dei crediti e debiti reciproci trasmettendo apposita nota informativa (non riscontrata dal consorzio). Il consorzio con nota prot. 05/2019 del 21.01.2019 comunicava di essere creditore nei confronti del Comune di Forino della somma di € 4131,66 quale saldo quote del capitale sociale;

b2) con nota prot. 4937/3 del 24.09.2019 questo Ente ha richiesto al consorzio, tra l'altro, la documentazione relativa alla partecipazione del Comune di Forino ed in particolare il bilancio d'esercizio 2018. La richiesta, sollecitata a mezzo PEC in data 04.12.2019 e 16.12.2019 è stata riscontrata dalla società con la trasmissione del bilancio d'esercizio 2018 in data 19.12.2019 (prot. 6384)

**In base alla considerazione che la capogruppo non esercita attività di controllo sulle società partecipate ed in considerazione della non rilevante percentuale di partecipazione nonché per le motivazioni esplicitate al successivo punto 7 non sono state impartite direttive di consolidamento. La informazioni integrative sono state rilevate in nota integrativa ai bilanci delle entità consolidate**

#### **7. ATTIVITÀ DIRETTA A RENDERE UNIFORMI I BILANCI DA CONSOLIDARE.**

Nel rispetto delle istruzioni ricevute i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:

- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

**In relazione a quanto sopra, si è ritenuto mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratterizzazioni economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso**

## **8. OPERAZIONI INFRAGRUPPO. ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO**

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. **La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.**

Tale presupposto in genere riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza, nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto emergono disallineamenti tecnici dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base delle predisposizioni dello Stato patrimoniale e del conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipanti, è condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono alla contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici della registrazione degli accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).

Tale situazione ha comportato l'analisi dei rapporti infragruppo (in particolare quelli concernenti l'ente ed i singoli organismi partecipati) al fine di ricostruire i disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una volta quantificati, sono state analizzate le cause all'origine di tali disallineamenti, al fine di impostare le più corrette scritture di rettifica; queste ultime sono state sviluppate in modo da recepire del bilancio 2018 i riflessi economici dovuti ai suddetti disallineamenti e consentire, a partire dal bilancio 2018, di limitare l'impatto degli stessi.

In ogni caso non hanno costituito oggetto di rettifica le operazioni o i rapporti infragruppo ritenuti irrilevanti ai fini dell'evidenziazione di una situazione veritiera e corretta del bilancio del gruppo. Infatti l'allegato 4/4 prevede la possibilità di non eliminare i dati contabili relativi ad operazioni infragruppo di importo irrilevante ".....l'irrelevanza degli elementi patrimoniali ed economici rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte ...."

**Le scritture di rettifica sono state effettuate con il criterio proporzionale, poiché i conti degli organismi partecipati sono stati consolidati con il metodo proporzionale.**

**L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci trasmessi dai componenti del gruppo e delle informazioni richieste.**

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra – gruppo andando a evidenziare:

- Le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);
- Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società partecipata collegata ad una voce di costo per il trasferimento di parte corrente da parte del comune);
- Verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi
- La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili (sistemazione contabile dei disallineamenti).

Particolare attenzione va posta sulle partite "in transit" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

**L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo.**

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi e i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto a un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

**L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa a operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.**

**Al fine dell'elisione la situazione contabile al 31.12.2018 è stata oggetto di elisione con riguardo ai rapporti reciproci Comune di Forino/Alto Calore come di seguito indicato:**

Contabilità ALTO CALORE SPA		Contabilità ENTE		DIFFERENZE
<b>Debito</b>	73.268,60	<b>Credito</b>	259.620,75	186.352,15
<b>Credito</b>	59.380,15	<b>Debito</b>	15.822,42	- 43.557,73

**Sono state oggetto di elisione le partite reciproche con la partecipata Alto Calore**

**Situazione debiti/crediti capogruppo/Alto Calore Servizi e Alto calore servizi/capogruppo per elisione € 132.648,75 composto:**

**259.620,75 crediti comune di Forino vantati oltre crediti vantati dall'Alto Calore servizi per € 15.822,42 per un totale di € 275.443,17**

**Di contro Alto Calore deve riconoscere al Comune crediti per € 73.268,60 oltre crediti vantati dal Comune per € 59.380,15 per un totale di € 132.648,75**

**L'elisione è stata effettuata per importi corrispondenti nel caso fino ad € 132.648,75 accantonando la differenza per € 142.794,42 nel fondo consolidamento del gruppo.**

#### **Operazioni infragruppo da eliminare**

**Le risultanze dei componenti positivi della gestione sono esposti al netto delle seguenti rettifiche infragruppo operate in sede di consolidamento**

**Ricavi della capogruppo nei confronti dell'Alto Calore € 11.812,50**

**Ricavi Alto Calore nei confronti della capogruppo € 16.499,03 di cui € 13180,04 per utenze (17.514,52 – 4334,48) e 3318,99 per altre tipologie**

**Costi della capogruppo nei confronti dell'Alto Calore € 11.851,48 (spese per utenza idrica)**

**Costi Alto Calore nei confronti della capogruppo € 9.502,26**

E' stata rilevata a conto economico una sopravvenienza di € 6.957,79 determinata dalla differenza tra i ricavi ed i costi (11.812,50+16499,03) –(11851,48+9502,26)

Da quanto sopra illustrato emergono sia differenza tra i crediti e debiti reciproci, sia differenze tra costi e ricavi imputati all'esercizio.

Con riferimento ai crediti vantati dal Comune questi si riferiscono

#### **CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018 (da scritture contabili del Comune)**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>note</b>
Addizionale fogna anni 1994-1998	€. 51.268,68	Contenzioso in corso
Proventi da depurazione anni 1994-1998	€ 102.539,57	contenzioso in corso
Addizionale fogna anno 2010	€. 11.812,50	(a)
Addizionale fogna anno 2011	€. 11.812,50	(a)
Addizionale fogna anno 2012	€. 11.312,50	(a)
Addizionale fogna anno 2013	€. 11.812,50	(a)
Addizionale fogna anno 2014	€. 11.812,50	(a)
Addizionale fogna anno 2015	€. 11.812,50	(a)
Addizionale fogna anno 2016	€. 11.812,50	(a)
Addizionale fogna anno 2017	€. 11.812,50	(a)
Addizionale fogna anno 2018	€. 11.812,50	(a)

Note: (a) i sopra indicati crediti (dal 2010) sono stati quantificati assumendo il 50% dell'ultimo riversamento (riferito all'anno 2008) effettuato dalla società Alto calore Spa a favore del Comune di Forino. Questo Ente è altresì creditore della quota relativa all'addizionale fognatura anno 2009 (ugualmente non riversata),

#### DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018

Nd	Descrizione	Importo
	Attività progettazione e direzione dei lavori (lavori di realizzazione rete idrica a servizio delle ZONE ALTE	€. 5.048,35
	Fornitura idrica edifici comunali (anno 2018)	€. 10.774,07

I crediti e debiti della società Alto Calore sono stati comunicati alla capogruppo con nota prot. 2217 del 26.04.2019, riportante la seguente situazione contabile:

#### CREDITI DELLA SOCIETA' ALTO CALORE NEI CONFRONTI DELLA CAPOGRUPPO

al 31/12/2018 pari da € 59.380,15, come da comunicazione della società Alto Calore (ns. prot. 2217 del 26.04.2019), che si riferiscono alle seguenti voci:

Descrizione	Importo	note
Competenze da progettazione non fatturate	37.121,10	
Da utenze comunali	17.514,52	Di cui € 4334,48 riferiti a riscontri contabili di cui alla nota prot. 455 del 16.01.2018
Penali ed interessi su utenze	1.425,54	Di cui € 616,87 riferiti a riscontri contabili di cui alla nota prot. 455 del 16.01.2018
Da altre tipologie	3.318,99	
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>59.380,15</b>	

**DEBITI DELLA SOCIETA' ALTO CALORE NEI CONFRONTI DELLA CAPOGRUPPO al 31/12/2018** pari ad € 73.268,60, come da comunicazione della società Alto Calore (ns. prot. 2217 del 26.04.2019)

La non coincidenza dei crediti/debiti e costi/ricavi reciproci derivano dalla problematica relativa al mancato trasferimento delle somme relative ai proventi da fognatura e depurazione incassate dall'Alto Calore e non trasferite a questo Ente, ed in particolare:

- 1) omesso trasferimento da parte da parte dell'Alto Calore al Comune di Forino dei Proventi relativi al servizio idrico fognatura periodo 2009 e successivi. Con DGC n.85 del 26 luglio 2019, la società partecipata è stata invitata formalmente ad un contraddittorio con i competenti uffici comunali al fine di verificare ed appurare i reciproci crediti e debiti Comune di Forino/Alto Calore Spa con invito al legale di fiducia dell'Ente ad intraprendere, senza ulteriore indugio, tutte le opportune azioni giudiziarie al fine di tutelare gli interessi di questo Ente e recuperare le somme di cui il Comune di Forino è creditore nei confronti dell'Alto Calore - .

- 2) omesso trasferimento da parte dell'Alto Calore al Comune di Forino dei canoni di fognatura e depurazione per gli anni dal 1994 al 1998. Con DGC n. 66 del 29 maggio 2019 il Comune ha proposto appello avverso la sentenza n. 204 / 2019 del Tribunale di Avellino –I Sezione Civile, emessa il 30 gennaio 2019 con la quale il giudice ordinario declinava la propria giurisdizione a favore della commissione tributaria di Avellino

Si precisa che è tutt'ora in corso la riconciliazione crediti e debiti Comune di Forino/Alto Calore

## 9. IDENTIFICAZIONE DELLE QUOTE DI PERTINENZA DI TERZI

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità sopra indicate, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

Se una società del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato economico d'esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Nel caso in cui in un ente strumentale o in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza – e ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi – è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita. Se, successivamente, la componente del gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo.

## 10. METODI DI CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

Nella sottostante tabella viene rappresentata la sintesi dei metodi utilizzati per la definizione del perimetro di consolidamento.

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	CONTROLLO	METODO DI CONSOLIDAMENTO	% CONSOLIDAMENTO
----------	-----------------	-----------	--------------------------	------------------



ALTO CALORE Spa	SOCIETÀ PARTECIPATA	NO	PROPORZIONALE	0,58%
GAL serinese solofrano	ENTE PARTECIPATO	NO	PROPORZIONALE	5,75%

La data di chiusura dei bilanci delle realtà oggetto di consolidamento risulta armonizzata e, pertanto, sono stati utilizzati per i soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento i bilanci al 21.12.2018, approvati dai competenti organi di ciascun ente con la precisazione che gli schemi di bilancio, per quanto tutti basati su una contabilizzazione economico-patrimoniale, non sono coincidenti tra loro né con lo schema previsto per la predisposizione del bilancio consolidato della P.a: del DLgs. 118/11.

**La diversità tra gli schemi che obbligatoriamente utilizzano gli enti locali per la redazione dei loro bilanci e degli schemi utilizzati dalle società in contabilità civilistica è superata tramite le informazioni integrative rilevate in nota integrativa**

Nel bilancio consolidato del Comune di Forino i valori degli enti partecipati sono confluiti pro-quota, in proporzione alla percentuale posseduta (consolidamento con metodo proporzionale).

## 11. LA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per un importo proporzionale alla quota di partecipazione (cd. Metodo proporzionale)

Il decreto legislativo n. 118/2011 e il collegato principio contabile relativo al bilancio consolidato prevede che a questo sia allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

La nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value e informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
  - a) della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
  - b) delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
  - c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
  - d) della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
  - e) della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
  - f) qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (a esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
  - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate;
  - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
  - c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE**

I principi contabili e i criteri di valutazione sono stati applicati in modo uniforme a tutti gli enti consolidati. I criteri utilizzati nella formazione del consolidato sono quelli utilizzati, per quanto compatibili, nel bilancio d'esercizio dell'impresa Capogruppo e sono conformi alle disposizioni vigenti.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza e prospettiva della continuazione dell'attività.

Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla forma giuridica.

## **RETTIFICHE DI VALORE E RIPRESE DI VALORE**

Il valore dei beni materiali ed immateriali la cui durata utile è limitata nel tempo è rettificato in diminuzione attraverso lo strumento dell'ammortamento. Gli stessi beni e le altri componenti dell'attivo sono svalutati ogni qualvolta si sia riscontrata una perdita durevole di valore; il valore originario è ripristinato nella misura in cui si reputi che i motivi della precedente svalutazione siano venuti meno

## **RIVALUTAZIONI E DEROGHE**

Nell'esercizio in corso non sono state fatte rivalutazioni e non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione, ad eccezione di quelle sopra evidenziate, previsti dalla legislazione sul bilancio d'esercizio e consolidato

#### APPLICAZIONE DI PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI

Dall'analisi delle diverse note integrative della società partecipanti al gruppo si è desunta una sostanziale conformità ai principi contabili adottati tranne che per le diverse aliquote di ammortamento e criteri di valorizzazione del magazzino: Ai sensi del Principio contabile allegato 4.4. del DLgs 118/11, le medesime non hanno ottenuto omogeneizzazioni poiché discendenti da differenti peculiarità aziendali non sovrapponibili con i coefficienti annui di ammortamento proprie della capogruppo (individuati nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico – patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria – punto 4.18) e per, ragioni di veridicità e correttezza nella rappresentazione dei dati di bilancio, sono rimaste inalterate; medesima analisi si è svolta per il magazzino. Conseguentemente non è stato necessario apportare modifiche nelle scritture contabili delle società partecipate.

Inoltre, dall'analisi della nota integrativa del GAL non si evincono esaustive informazioni in merito alla variazione del patrimonio netto, ed in particolare alla voce "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" ed alla voce "Utili (perdite) portati a nuovo"

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

#### **IMMOBILIZZAZIONI**

##### - **Immateriali**

sono iscritte al costo storico di acquisizione e di produzione interna ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

*Le immobilizzazioni immateriali registrano un incremento rispetto al valore della capogruppo interamente ascrivibile al consolidamento dei conti dell'Alto Calore Spa e del GAL Serinese solofrana*

##### - **Materiali**

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione di bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione. I beni mobili ricevuti a titolo gratuito sono iscritti al valore normale. *La voce rappresenta la composizione ed il valore degli asset del gruppo. Il maggior valore indicato nel bilancio consolidato rispetto al valore della capogruppo è influenzata esclusivamente dal valore delle immobilizzazioni materiali relative alla partecipata Alto Calore*

##### - **Finanziarie**

Sono generalmente iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. *Il valore delle immobilizzazioni finanziarie è ascrivibile al consolidamento dei conti dell'Alto Calore Spa e del GAL Serinese solofrana*

## **ATTIVO CIRCOLANTE**

### - **Rimanenze**

Sono iscritte al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426 n.9 cc) e per i terreni al costo di acquisizione.

*Le rimanenze sono riconducibili esclusivamente al consolidamento con la società Alto Calore Spa*

## **CREDITI**

I crediti di funzionamento sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo di svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi; i crediti nei confronti dei rimanenti soggetti terzi (erario, dipendenti ecc) sono valutati al valore nominale. *Il totale dei crediti del gruppo è pari ad € 4.459.975,91, al netto delle operazioni infragruppo con le partecipate. La consistenza dei crediti del gruppo è influenzata per € 480.370,05 dal consolidamento delle risultanze degli enti partecipanti (al netto delle rettifiche delle partite infragruppo che sono 132.648,75)*

### - **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-
Partecipazioni	-
Altri titoli	-

### - **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Disponibilità liquide	-
Conto di tesoreria	1.975.951,39
Istituto tesoriere	1.975.951,39
presso Banca d'Italia	-
Altri depositi bancari e postali	17.890,22
Denaro e valori in cassa	452,14
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-
Totale disponibilità liquide	1.994.293,75

*Le disponibilità liquide sono riconducibili alla capogruppo (comune di Forino) per € 1.975.951,39*

## **RATEI E RISCONTI**

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio

Derivano dall'applicazione del principio contabile 4/2 di cui all'art. 3 del DLgs 118/11

## **PASSIVO**

## **PATRIMONIO NETTO**

*Il patrimonio netto fa registrare un incremento rispetto al patrimonio della capogruppo per effetto del consolidamento dei conti delle partecipate, pari ad € 441.239,36. Si evidenzia la riduzione delle riserve per stanziare il fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri*

#### **FONDI PER RISCHI DE ONERI**

Sono stati stanziati per coprire debiti di esistenza certa e probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

#### **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativi

*Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito delle partecipanti al gruppo al 31.12.2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti ed è ascrivibile per l'intera somma alla gestione dell'Alto calore Spa*

#### **DEBITI**

*La consistenza dell'esposizione debitoria del gruppo è influenzata per € 693.660,47 dal consolidamento delle risultanze degli enti partecipanti (al netto delle rettifiche delle partite infragruppo che sono 132.648,75)*

Sono generalmente rilevati al loro valore nominale

**I debiti da finanziamento** dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso prestiti.

**I debiti verso fornitori** corrispondono ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

I debiti sono espressi al valore nominale.

	CAPOGRUPPO	GRUPPO -
Debiti da finanziamento	2.644.219,54	2.690.959,85
prestiti obbligazionari	-	-
v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-
verso banche e tesoriere	353.359,21	379.701,08
verso altri finanziatori	2.290.860,33	2.311.258,76
Debiti verso fornitori	979.525,53	1.414.524,41
Acconti	-	-
Debiti per trasferimenti e contributi	240.258,91	255.031,70
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-
altre amministrazioni pubbliche	128.903,65	143.676,44
imprese controllate	-	-
imprese partecipate	-	-
altri soggetti	111.355,26	111.355,26
Altri debiti	143.341,13	340.489,60
tributari	237,26	60.002,82
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.395,67	52.053,57

per attività svolta per c/terzi (2)	-	-
altri	140.708,20	228.433,21
<b>TOTALE DEBITI (</b>	<b>4.007.345,11</b>	<b>4.701.005,58</b>

## **CONTO ECONOMICO**

### **COSTI E PROVENTI DELLA GESTIONE**

Sono iscritti per la quota di competenza al netto delle rettifiche infragruppo

### **PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

Tra gli oneri finanziari pesa l'esposizione del gruppo verso gli istituti finanziari con cui sono in essere operazioni di finanziamento a medio e lungo termine

Il saldo della gestione finanziaria è pari ad € -125.810,09 determinato per la quasi totalità dagli interessi passivi della capogruppo

### **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

La gestione straordinaria è riferibile alle risultanze della capogruppo ed alla rilevata sopravvenienza a seguito delle rettifiche infragruppo riferite ai costi e proventi della gestione

### **RISULTATO economico**

Il risultato di esercizio 2018 relativo al gruppo consolidato (pari ad € 564.042,98) risulta peggiorato rispetto al risultato d'esercizio della capogruppo (€ 636.365,56) per effetto del consolidamento delle componenti positive e negative delle partecipate, piu' in particolare:

- Il conto economico 2018 riferito alla società Alto Calore registra una perdita di € 12.469.411,00;
- Il conto economico 2018 riferito al GAL Serinese solofrana registra con un utile di € 1,00

## **ALTRE INFORMAZIONI**

I dati esposti nel bilancio consolidato del gruppo di Forino per l'esercizio 2018 non sono confrontabili con quelli dell'anno precedente, in quanto trattasi del primo anno di approvazione del bilancio consolidato tenuto conto altresì che la normativa ha modificato i parametri di consolidamento.

Nel rendiconto della gestione 2018 della capogruppo, nella nota integrativa al bilancio d'esercizio 2018 della società Alto Calore Spa ed a quella del Consorzio GAL, alle quali si rinvia per relationem, sono contenute le ulteriori seguenti informazioni, di seguito indicate:

- le ragioni delle piu' significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente;

- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali sui beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura garanzia

Non si registrano compensi percepiti dagli Amministratori e dal Sindaco della Capogruppo per lo svolgimento di funzioni nelle società oggetto di consolidamento

## **12. IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI FORINO**

**In allegato**